

**Legislatura 18<sup>a</sup> - 7<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 77 del 15/05/2019****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 79**

La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM);

L'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), entro il quadro dell'Italia di oggi, rappresenta un ambito in cui si intrecciano e si alternano eccellenze storiche, con elevati livelli di formazione, a realtà in cui sono attestate viceversa forti criticità. Nel suo complesso l'intero comparto continua a versare in una situazione difficile che va dall'assenza di armonizzazione tra i diversi livelli della formazione artistico-musicale, che rischiano sovrapposizioni, come tra i conservatori e i licei musicali, alle problematiche, derivate dalla riforma prevista fin dal 1999, ma mai pienamente attuata;

la mancata armonizzazione non si riferisce solo ai tempi del percorso della formazione artistico/musicale (che, è bene rammentare, manca dell'importante fascia della scuola primaria), ma anche nei modi che configurano "L'alta Formazione". Infatti, pur nel recepimento del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 (recante criteri per l'autonomia statutaria), e del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 (recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici), non sono stati successivamente emanati, com'era necessario oltreché auspicabile, i regolamenti concernenti rispettivamente procedure, tempi e modalità per la programmazione, il riequilibrio e l'offerta didattica del settore, e infine quello sul reclutamento. Tutto ciò ha prodotto un complesso di studi che può essere pensato al pari di una galassia dai contorni non chiaramente definiti, sospesa in un equilibrio instabile tra formazione di base e specializzazione, pubblica istruzione e sistema universitario;

una seconda criticità si fonda proprio sulla mancata emanazione del decreto sul reclutamento; il protrarsi delle norme "transitorie", ha naturalmente inciso su di una insistita precarizzazione all'interno dell'istituzione AFAM con proporzioni crescenti e sempre più allarmanti tali da contare oggi una serie di graduatorie di personale precario: graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (GET); graduatorie nazionali a esaurimento di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 (GNE); graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004; graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013; graduatorie nazionali di cui all'articolo 1, comma 655, della legge n. 205 del 2017;

considerato che lo schema di regolamento in titolo dà attuazione, pertanto, con quasi venti anni di ritardo, alla legge n. 508 del 1999, nella parte in cui prevedeva l'emanazione di regolamenti di delegificazione per la disciplina delle procedure di reclutamento del personale AFAM e che, alla luce dell'inerzia protrattasi nel tempo, nel 2013 il legislatore, con il decreto-legge n. 104 del 2013, ha fissato un termine per l'adozione di tale regolamento, che comunque non è stato rispettato;

considerato che lo schema di decreto in titolo prevede che ogni Istituzione AFAM, nel rispetto della propria dotazione organica ed entro i limiti delle risorse disponibili, predisponga un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato;

considerati i criteri della programmazione e il principio secondo cui le assunzioni di docenti presenti nelle graduatorie nazionali pregresse non possono superare il limite del 50 per cento delle assunzioni di docenti effettuate all'esito delle nuove procedure di reclutamento bandite dalle Istituzioni;

viste la disciplina delle procedure di reclutamento, la tipologia delle selezioni e le modalità della valutazione dei candidati, nonché la disciplina che regola le procedure per la stipula di contratti di insegnamento a tempo determinato e quella che concerne il conferimento di incarichi di insegnamento per peculiari e documentate esigenze didattiche mediante la stipula di contratti d'opera con esperti di riconosciuta esperienza e competenza;

considerati i principi generali per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico, e la possibilità di ricorrere, anche per detto personale, ove per peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche non sia possibile provvedere con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, mediante la stipula di contratti d'opera;

considerato altresì che, in prima applicazione saranno utilizzati gli indici di costo medio equivalente indicati nella Tabella 1 allegata allo schema di regolamento in titolo, e che lo schema medesimo provvede all'abrogazione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, delle disposizioni inerenti il reclutamento di personale per le Istituzioni AFAM indicate dall'articolo 8, comma 3, superate dalle nuove previsioni;

considerato il parere formulato dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2019;

considerati gli esiti del ciclo di audizioni svolte nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo;

viste le osservazioni della 11<sup>a</sup> Commissione permanente;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 8, si ritiene opportuno stabilire un termine solo decorso il quale saranno emanati i bandi di concorso di sede per il reclutamento delle istituzioni AFAM e stabilire altresì che, nelle more e in via transitoria, rimangano in vigore le disposizioni previste dalla normativa vigente che regolano l'immissione in ruolo fino all'inizio della nuova procedura di reclutamento, ovvero fino al completo espletamento della procedura per l'abilitazione, qualora dovesse essere prevista;

2) appare esigenza largamente condivisa favorire un avvicinamento della disciplina del comparto AFAM a quello universitario, attraverso l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale nella specifica ma equipollente declinazione di «abilitazione artistica nazionale». Sarebbe, dunque, opportuno prevedere un canale di reclutamento ispirato ai medesimi principi attraverso l'introduzione di una abilitazione nazionale, in linea con quanto già previsto per le Università e capace di configurarsi come una sorta di prerequisito necessario alla acquisizione di incarichi di docenza, ma di garantire, al tempo stesso, l'utilizzo di parametri comuni all'interno del medesimo sistema AFAM. Inoltre, l'acquisizione di un'abilitazione consentirebbe lo snellimento delle procedure concorsuali nelle singole sedi prevedendo una più compiuta definizione a monte;

3) in merito all'articolo 2, comma 3, lettera a) dello schema di decreto in esame, appare opportuno recepire quanto già espresso nel parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, adunanza del 21 marzo 2019, per cui: «dal momento che, ai sensi delle norme vigenti, ogni Istituzione è dotata di una propria pianta organica (che fra l'altro è predisposta dai medesimi organi – Consiglio accademico e Consiglio di amministrazione – che approveranno il piano triennale, ma a differenza di questo deve essere approvata dal Ministero), sembra opportuno che lo schema chiarisca meglio il rapporto intercorrente fra pianta organica e piano triennale di reclutamento»;

4) con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera f), il passaggio dei docenti di II fascia alla I potrebbe causare la scomparsa di alcune figure chiave indispensabili all'attività didattica delle Istituzioni, quali, per esempio, quelle che rispondono all'esigenza di accompagnamento pianistico

(quale essenziale supporto ad attività curricolari nei Conservatori), o alla necessità di un assistente di riferimento per lo svolgimento di molte attività di laboratorio nelle Accademie. In tale prospettiva, inoltre, con riguardo allo sviluppo delle attività di ricerca sarà opportuno provvedere anche all'inserimento di una figura dedicata di ricercatore AFAM, in quanto ruolo attualmente non previsto. La presenza di più figure che possano rispondere a specifiche funzioni, come quelle sopracitate, caratterizza peraltro i sistemi dell'alta formazione artistica internazionale con le quali il sistema italiano delle AFAM è chiamato a confrontarsi in un'ottica di sviluppo e internazionalizzazione. Per tali motivi, nel quadro di una revisione complessiva delle figure in organigramma, il presente regolamento dovrebbe dare spazio a tali professionisti, prevedendo l'istituzione delle figure di "tecnico" e di "ricercatore" con funzioni di supporto didattico e tutoraggio;

5) sempre con riferimento alla medesima lettera *f*) del comma 3 dell'articolo 2, si ritiene opportuno sostituire il termine «rispettivamente» con «complessivamente», al fine di mantenere coerente la somma delle diverse percentuali. Al riguardo si segnala, infatti, che laddove il limite di *budget* non fosse riferito alle due procedure nel complesso, la somma delle quote previste dall'articolo 2, comma 3, nell'ambito del *budget* per le assunzioni a tempo indeterminato risulterebbe superiore al 100 per cento. Sul punto, si è espresso anche il Consiglio di Stato nel parere sopra rammentato, laddove evidenzia che «dal tenore del testo non è dato comprendere se il limite di *budget* (fra il 10 e il 20 per cento) riguardi ciascuna delle due procedure o la somma fra le due»;

6) l'articolo 4, comma 1, lettera *c*) del presente schema di decreto prevede criteri di composizione delle commissioni giudicatrici troppo stringenti e di difficile e complessa verificabilità pratica: pertanto sarebbe auspicabile e si ritiene opportuno semplificare i requisiti richiesti agli aspiranti commissari per poter entrare a far parte delle commissioni giudicatrici, estendendo ad esempio la possibilità di partecipazione alle suddette commissioni anche ai membri interni;

7) si ritiene opportuno, infine, per garantire condizioni di maggiore equità ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, rivedere l'attribuzione dei punteggi minimi e massimi di cui all'articolo 4, al fine di evitare un eccessivo sbilanciamento nell'attribuzione dei punteggi assegnati «per titoli» in merito al servizio precedentemente prestato, ovvero all'inserimento nelle Graduatorie a esaurimento (GNE), in modo da consentire la partecipazione effettiva anche a chi non ha maturato titoli di servizio;

8) in merito al conferimento di incarichi di insegnamento mediante le procedure di cui all'articolo 6 dello schema di decreto in esame, occorre valutare l'opportunità di prevedere che gli incarichi siano sempre retribuiti e la somma ad essi destinata non superi il 40 per cento delle entrate correnti senza vincolo di destinazione.